



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 385 del 31-05-2021

Ufficio UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A RETE
8770737124

CIG n.

Oggetto: Adesione alla convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica per le pubbliche amministrazioni denominata "Convenzione energia elettrica 18 lotto 16 Sicilia" con la Società Aggiudicataria Enel Energia SpA, con sede legale in Roma

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di maggio il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio 2021.
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 4 dell'8-02-2021 di " Approvazione del Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 . D.L.gs n. 267/2000 e del ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, D.L.gs 267/2000;
- Visto D. Lgs n. 267/2000;
- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

Dato atto che i Comuni per l'acquisto di beni e servizi di rilevanza comunale, tra l'altro per l'energia elettrica, ai sensi dell'art. 1, comma 7 del D.L. 06.07.2012, n.95, convertito in Legge 07.08.2012, n.135, così come modificato dall'art. 1, comma 494, della Legge 28.12.2015, n.208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, devono avvalersi della convenzione CONSIP, ad eccezione di contratti stipulati con altra centrale di committenza a condizioni economiche più vantaggiose, come sotto riportato: *"7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale;"*

Considerato:

che la convenzione CONSIP Energia Elettrica 16 alla quale l'Ente ha aderito è scaduta in data 30-04-2021.

che è dunque necessario acquisire in CONSIP la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione e gli immobili comunali.

che i Comuni per l'acquisto di beni e servizi di rilevanza comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 7 del D.L. 06.07.2012, n.95, convertito in Legge 07.08.2012, n.135, così come modificato dall'art. 1, comma 494, della Legge 28.12.2015, n.208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, devono avvalersi della convenzione CONSIP.

Accertato che:

- La precedente convenzione CONSIP risulta scaduta;
- il Lotto 16 è stato aggiudicato alla Enel Energia SpA con sede legale in Viale Regina Margherita,125 – 00198 Roma alle condizioni di cui alla predetta convenzione;
- risulta disponibile su Consip SpA la sopracitata convenzione Energia Elettrica 18 – Lotto 16.
- la convenzione ha una durata contrattuale di mesi diciotto.
- che il contratto di fornitura oggetto della Convenzione, viene posto in essere con la trasmissione dell'ordinativo di fornitura alla Enel Energia SpA e si perfeziona di volta in volta con l'ordinativo previo impegno finanziario.

Ritenuto:

- di dover aderire alla predetta Convenzione per la fornitura di energia elettrica denominata “Convenzione Energia elettrica 18 – Lotto n. 16 – stipulato tra Consip SpA ed Enel Energia SpA, a prezzo fisso per la durata di diciotto mesi.
- di procedere alla compilazione ed invio dell'ordinativo di fornitura.

Rilevato che è stato acquisito presso il sistema gestito da ANAC il seguente codice identificativo di gara (CIG derivato): 8770737124

Richiamate le proprie determinazioni n.71 del 02-02-2021 e n.85 del 04-02-2021 con le quali sono state prenotate le somme per la fornitura di energia elettrica per l'anno 2021.

Per tutto quanto premesso, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto,

DETERMINA

- 1) **Aderire** alla Convenzione stipulata da CONSIP SpA denominata “Energia Elettrica 18 – Lotto n. 16 per la Sicilia, affidata al fornitore Enel Energia SpA con sede legale in Viale Regina Margherita,125 – 00198 Roma, P.IVA 06655971007 per la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso per la fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione e immobili comunali, per mesi diciotto mediante la sottoscrizione ed invio dell'apposito Ordine diretto di acquisto disponibile sulla piattaforma del sito “Acquistiinrete PA”, con decorrenza 01/08/2021 e scadenza 31/01/2023.

Il Responsabile del Procedimento
f.to LAURIA FRANCO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:
Lì 31-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Interlicchia Giuseppe